

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

Norme integrative della L.R. n. 18 del 25.3.1974

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Norme integrative della L.R. n. 18 del 25.3.1974".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

La riduzione di un anno del tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge regionale 25.3.1974, n. 18, compete a tutto il personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli regionali in applicazione della stessa legge n. 18, nonchè delle successive n. 24 del 4 marzo 1975, n. 45 del 28 maggio 1975, n. 52 del 7 giugno 1975 e n. 4 del 28.2.1977.

Il periodo di tempo ridotto come indicato nel comma precedente decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, 1° comma, della legge n. 18, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interrruzioni.

Il trattamento economico di cui al 3° comma dell'art. 89 della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna, "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B".

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge medesima.

Art. 2

I successivi aumenti di stipendio di cui all'art. 92 - 3° comma, della L.R. n. 18 del 25.3.1974, sono esclusivamente quelli derivanti da norme di applicazione di nuovi contratti di lavoro di cui allo art. 58 della richiamata L.R.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 3

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge é determinato in complessive £. 2.850.000.000=, di cui lire 150 milioni per l'applicazione dell'art. 2.

Esso farà carico utilizzando le disponibilità del Cap. 51 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali", ora ai residui passivi, per lire 2.000.000.000=, e al Cap. 51 del Bilancio 1978 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi" per £. 850.000.000=.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 2 marzo 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone**